

# LETTERA INFORMATIVA N.02/2022

---

Legge di Bilancio 2022



## MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E- mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.02/2022

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31 dicembre 2021 la Legge n.234 del 30 dicembre 2021 (cd. **“Legge di bilancio 2022”**), in **vigore dal 1° gennaio 2022**.

Di seguito, si riepilogano le principali novità in materia fiscale e le agevolazioni in essa contenute:

<p><b>Riforma Irpef</b> – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali</p>	<p>Vengono riorganizzate le <b>aliquote Irpef</b> (che da 5 diventano 4), così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ fino ad € 15.000 ➔ 23%;</li> <li>➤ oltre € 15.000 e fino ad € 28.000 ➔ 25%;</li> <li>➤ oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 ➔ 35%;</li> <li>➤ oltre € 50.000 ➔ 43%.</li> </ul> <p>La modifica prevede, pertanto, la <b>riduzione della seconda aliquota</b> (che dal 27% passa al 25%) e della <b>terza aliquota</b> (che dal 38% passa al 35%). In forza delle nuove previsioni, la tassazione al 43% (<b>aliquota massima</b>) scatta per i <b>redditi superiori ad € 50.000</b> (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di € 75.000).</p> <p>Vengono <b>riviste le detrazioni d'imposta</b> riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, redditi da pensione e redditi di lavoro autonomo), prevedendo un <b>avvicinamento delle soglie di reddito</b> individuate nei vari casi (sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti). In generale, le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata ad € 50.000 (e non più ad € 55.000).</p>
<p><b>Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”</b></p>	<p>Viene <b>riformulata la disciplina del “bonus 100 €”</b>, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta (da € 28.000 prima previsti, ad <b>€ 15.000</b>). Per i <b>redditi compresi tra € 15.000 ed € 28.000</b> è possibile beneficiare del</p>

	<p><i>bonus</i> solo se <b>la somma di un insieme di detrazioni</b> individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all'imposta lorda ed in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, per un importo comunque non superiore ad € 1.200.</p>
<p><b>Esclusione da Irap per le persone fisiche</b></p>	<p>Sono <b>esentati da Irap</b>, a partire dal <b>periodo d'imposta 2022</b>, i contribuenti <b>persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni</b>, per i quali, di conseguenza <b>non sono più dovuti gli acconti 2022</b> (con scadenza giugno e novembre 2022).</p> <p>Restano, invece, soggetti ad Irap gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (quali, società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati ed associazioni tra professionisti).</p>
<p><b>Modifiche alla disciplina del "patent box"</b></p>	<p>La disciplina del cd. "<b>patent box</b>" è stata ulteriormente modificata, prevedendo - in luogo dell'esclusione dal reddito - una <b>maggiorazione fiscale pari al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili</b>.</p> <p>Viene, tuttavia, ristretto l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>software protetti da copyright;</b></li> <li>• <b>brevetti industriali;</b></li> <li>• <b>disegni e modelli.</b></li> </ul> <p>E' stata modificata, infine, la <b>decorrenza</b> delle nuove previsioni, <b>eliminando</b> il termine iniziale del <b>22 ottobre 2021</b>, previsto dal Decreto fiscale.</p>

<b>Proroga "Superbonus"</b>	<p><b>Possano beneficiare del cd. "Superbonus" tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.</b> Sono, tuttavia, confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari:</p>	
	Scadenza	Ambito soggettivo
	<b>31.12.2025</b>  <b>(detrazione del 110% fino al 31.12.2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025)</b>	Interventi effettuati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>condomìni;</b></li> <li>• persone fisiche che possiedono <b>l'intero edificio composto da non più di 4 unità;</b></li> <li>• <b>proprietari delle singole unità</b> in condominio o nell'edificio con unico proprietario (interventi trainati);</li> <li>• Onlus, OdV o APS.</li> </ul>
	<b>31.12.2023</b>  <b>(SAL 60% dell'intervento complessivo entro il 30.06.2023)</b>	Interventi effettuati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IACP ed "enti equivalenti";</li> <li>• cooperative edilizie a proprietà indivisa.</li> </ul>
<b>31.12.2022</b>  <b>(SAL 30% intervento complessivo entro il 30.06.2022)</b>	Interventi effettuati su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>edifici unifamiliari;</b></li> <li>• <b>unità autonome funzionalmente indipendenti.</b></li> </ul> <p><b>Non è previsto alcun limite di Isee</b> nella versione definitiva del disegno di Legge di Bilancio.</p>	

<b>Altre detrazioni edilizie</b>	<p>Il termine finale è stato prorogato al <b>31 dicembre 2024</b> per tutte le seguenti detrazioni edilizie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>bonus ristrutturazione al 50%</b> (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);</li> <li>• <b>sismabonus e sismabonus acquisti</b>;</li> <li>• <b>ecobonus</b> 50%, 65%, 75%, 85%;</li> <li>• <b>bonus mobili</b> (con limite di spesa ridotto ad € 10.000 nel 2022; € 5.000 nel 2023 e 2024);</li> <li>• <b>bonus verde</b> 36%.</li> </ul>
<b>Bonus facciate</b>	<p>Viene <b>esteso al 2022</b> il <b>bonus facciate</b>, con <b>riduzione della percentuale di detraibilità dal 90% al 60%</b>.</p>
<b>Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie</b>	<p>L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le <b>annualità 2022, 2023 e 2024</b> (prorogata <b>fino al 2025</b> per gli interventi che beneficiano del <b>superbonus</b>), con <b>estensione del numero di detrazioni per le quali l'opzione risulta possibile</b> (che ora ricomprendono anche gli interventi per la <b>rimozione delle barriere architettoniche</b> e la <b>realizzazione di box auto pertinenziali</b>).</p> <p>Restano <b>esclusi</b> dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il <b>bonus mobili</b> e il <b>bonus colonnine "ordinario"</b>.</p> <p>Viene espressamente riconosciuta la <b>detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità</b>, anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei <b>bonus edilizi "minori"</b>.</p> <p>Viene escluso l'obbligo del <b>visto di conformità</b> per le <b>opere di edilizia libera</b> e <b>per gli interventi di importo complessivo non superiore ad € 10.000</b>, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, <b>fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate</b>.</p>
<b>Proroga d'imposta strumentali credito beni</b>	<p>Per gli <b>investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025</b>, il <b>credito d'imposta</b> è riconosciuto nella misura del <b>20%</b> del costo, per investimenti fino ad € 2,5 milioni; <b>10%</b> del costo, per gli investimenti fino ad € 10 milioni; <b>5%</b> per la quota di investimenti fino ad € 20 milioni.</p>

	<p>Per gli investimenti in <b>beni immateriali connessi a investimenti 4.0</b>, l'agevolazione viene prorogata al <b>2025</b> con riduzione progressiva delle percentuali di credito d'imposta riconosciuto.</p> <p><b>Nessun credito d'imposta viene, invece, riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni "ordinari non 4.0".</b></p>
<p><b>Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento</b></p>	<p>Per i <b>marchi e l'avviamento</b>, le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore, <b>la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento imputati nei bilanci 2020 (effettuati beneficiando dell'imposta sostitutiva del 3%) deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo.</b></p> <p>Può essere versata un'<b>imposta sostitutiva</b> (nella misura compresa tra il 12% ed il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del <b>maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.</b></p> <p>Alla luce delle novità introdotte, è consentita la <b>revoca</b>, anche parziale, dell'applicazione della <b>disciplina fiscale della rivalutazione.</b></p> <p><b>Non vi sono modifiche</b> alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento ai <b>beni materiali ed immateriali, diversi dai marchi e dall'avviamento</b>, ed alle <b>partecipazioni.</b></p>
<p><b>Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di IVA</b></p>	<p>Viene <b>prorogata al 1° gennaio 2024</b> l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'IVA introdotte dal Decreto Fiscale e applicabili, fra l'altro, agli enti del terzo settore.</p> <p>La norma era tesa a qualificare rilevanti ai fini IVA (in quanto <b>esenti</b>) una serie di <b>prestazioni attualmente considerate escluse.</b></p>
<p><b>Sospensione temporanea</b></p>	<p>Per contenere gli impatti economici dovuti alla pandemia, viene estesa la <b>facoltà di non effettuare una percentuale</b></p>

<p><b>dell'ammortamento per l'anno 2021</b></p>	<p><b>dell'ammortamento annuo</b> (in misura variabile da zero fino al 100%) <b>del costo delle immobilizzazioni</b> anche <b>all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020</b> (bilanci 2021, per i soggetti "solari"), in favore dei soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (bilanci 2020, per i soggetti "solari") <b>non hanno effettuato il 100%</b> annuo dell'ammortamento medesimo.</p>
<p><b>IMU ridotta per i non residenti titolari di pensione</b></p>	<p>Viene <b>ridotta al 37,5%</b> per l'anno <b>2022</b> l'<b>IMU</b> dovuta sull'unica unità immobiliare, purché <b>non locata o data in comodato d'uso</b>, posseduta in Italia da <b>soggetti non residenti nel territorio dello Stato</b>, titolari di <b>pensione</b> maturata in regime di <b>convenzione</b> internazionale con l'Italia.</p>
<p><b>Estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento</b></p>	<p>È stato esteso a <b>180 giorni</b> il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il <b>pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022</b>. Si ricorda che il Decreto Fiscale ha già previsto un analogo differimento per le <b>cartelle notificate nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 2021</b>.</p> <p>Si ricorda che il maggior termine di 180 <b>non</b> trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini del <b>calcolo del termine per il ricorso</b> (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica);</li> <li>• per il <b>pagamento degli avvisi di addebito Inps</b> (Messaggio Inps n.4131 del 24.11.2021);</li> <li>• in caso di <b>ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali</b>.</li> </ul>
<p><b>Sospensione dei termini per le associazioni e società sportive</b></p>	<p>È prevista la <b>sospensione</b>, fino al mese di <b>aprile 2022</b>, di alcuni <b>versamenti tributari e contributivi</b> dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva ed <b>associazioni e società sportive</b> professionistiche e <b>dilettantistiche</b> che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.</p>

	Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione <b>entro il 30 maggio 2022</b> , ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).
--	--

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 12 gennaio 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.





**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E- mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

